

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

dr. Maria Mitola - presidente
dr. Salvatore Grillo - consigliere
dr. Patrizia Papa - consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ____
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza _____ resa dal Tribunale di Foggia.....

TRA

XX----e ZZ_____
elettivamente domiciliati in _____ appellanti

E

YY----- appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del -----

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il ____ e convennero in giudizio ---- e premesso che:

- il 17/6/1998 avevano acquistato in comproprietà un fondo rustico confinante con altro fondo di loro proprietà, con sovrastante piccolo fabbricato rurale in _____;
- questo fondo confinava altresì con il fondo di proprietà dei convenuti;
- il dante causa di questi ultimi ____ aveva nel 2003 occupato abusivamente la striscia di terreno identificata con la particella _____ realizzando un manufatto di minime dimensioni, utilizzando come autorimessa e un piazzale utilizzato come area di servizio;
- ogni tentativo bonario di recupero dell'area era stato vano;

tanto premesso, chiedevano il regolamento dei confini tra il fondo di loro proprietà e quello dei convenuti. Tempestivamente costituitisi ____ e ____ eccepivano di aver sempre posseduto la striscia di terreno per cui era sorta l'incertezza dei confini e formulavano domanda riconvenzionale di usucapione di questa porzione di terreno contesa.

Istruito il giudizio con l'interrogatorio formale delle parti l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica delle parti, il Giudice invitava le parti ad esperire il procedimento di mediazione in ordine all'intero oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010. Presentata tempestiva domanda dall'attore nei termini assegnati dal giudice, il procedimento di mediazione delegata non era instaurato correttamente nei confronti dei convenuti perché la comunicazione era inviata ad un indirizzo pec del difensore costituito in realtà erroneo. La comunicazione era quindi tentata per raccomandata ma la consegna non avveniva e il portalettere attestava una mancata consegna per cessazione attività. Alla prima udienza utile il difensore dei convenuti eccepiva la mancata ricezione della comunicazione. Con ordinanza resa all'udienza del 17/12/2015, il primo Giudice disponeva la rinnovazione della procedura di mediazione ex art.5 co.2 D. Lgs 28/2010, senza tuttavia assegnare nuovo termine e fissando nuova udienza il 9/6/2016; parte attrice presentava la nuova istanza di mediazione all'organismo prescelto soltanto in data 2/2/2016 e, cioè, dopo un mese e mezzo dal provvedimento del giudice. Alla fissata udienza, parte convenuta sollevava l'eccezione di improcedibilità della domanda principale, rilevando che parte attrice aveva presentato la domanda di mediazione oltre il termine legale di quindici giorni di cui all'art.5 co.2 D. Lgs.28/2010. In accoglimento della eccezione, ritenuta la perentorietà del termine, il primo giudice ha dichiarato improcedibile la domanda principale e la domanda riconvenzionale. Avverso questa sentenza hanno spiegato appello ----- e----- sostenendo che nessuna improcedibilità avrebbe potuto essere dichiarata, atteso che:

- per l'instaurazione della seconda procedura di mediazione non era stato assegnato alcun termine e ciò rendeva non applicabile la sanzione della improcedibilità;
- in ogni caso la prima procedura si era correttamente svolta atteso che comunque la convocazione era stata tempestivamente spedita a mezzo raccomandata, dopo la spedizione ad una pec erronea e la cartolina di

ricevimento in cui il portalettere aveva attestato la mancata consegna per cessazione attività avrebbe dovuto essere impugnata di falso dai convenuti ma ciò non era accaduto. Tanto esposto, chiedevano gli attori l'accoglimento della domanda di regolazione di confini. Regolarmente convenuti i due appellati rimanevano contumaci. Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, si ritiene infondato l'appello per i motivi di seguito precisati. L'art. 5 comma 2 d.lgs. 28/2010 prevede che "... il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. ". Ebbene, la previsione da parte della stessa legge del termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione rende irrilevante la mancata assegnazione di un termine da parte del giudice, atteso che il provvedimento del giudice che dispone l'esperimento del procedimento di mediazione deve intendersi sempre integrato nel suo contenuto dalla disposizione normativa. Ciò posto, condivide questa Corte che la previsione da parte della stessa legge, all'art. 5 comma 2, di una sanzione grave come quella di improcedibilità in ipotesi di mancata instaurazione della procedura di mediazione disposta dal giudice necessariamente e logicamente implica la natura perentoria del termine previsto per legge, pur in mancanza di una sua esplicita qualificazione. Questa natura, peraltro, è coerente con la stessa necessità di assicurare il rispetto del principio di ragionevole durata immanente al processo. In ogni caso, proprio in considerazione del principio di ragionevole durata, pur volendo ritenere non perentorio il termine di cui al II comma dell'art. 5, che, come detto, deve ritenersi comunque assegnato in forza della disposizione di legge, seppur non previsto esplicitamente nel provvedimento del giudice - deve considerarsi che anche del termine ordinatorio è necessario chiedere la proroga prima della sua scadenza, allo scopo di scongiurare la decadenza dell'attività che gli è correlata: tanto nella specie, invece, non è accaduto.

L'improcedibilità non può essere scongiurata neppure in riferimento al primo tentativo di instaurazione del procedimento di mediazione: questo primo tentativo, infatti, è fallito perché la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita non è stato ricevuto dalle parti nel domicilio eletto presso il difensore. Non si vede, peraltro, come sul punto della mancata consegna sarebbe stata necessaria la querela di falso invocata da parte appellante, atteso che è dato acquisito che la comunicazione non sia stata consegnata nel domicilio del difensore; quest'ultimo, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare di falso la cartolina attestante la mancata consegna. Per questi motivi l'appello è respinto. Nulla per le spese attese la contumacia degli appellati. Si applica alla presente impugnazione _____ il comma 1 quater art. 13 dpr 15/02 che obbliga la parte, che proponga una impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ e _____ avverso la sentenza _____ resa dal Tribunale di Foggia in data _____ tra gli stessi e _____ udito il procuratore delle parti appellanti _____ e _____ nella contumacia degli appellati, così provvede: rigetta l'appello nulla per le spese. Dà atto della sussistenza per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il reclamo, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 1-quater dpr 115/02.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 20 luglio 2021

Il consigliere rel. est. dr. Patrizia Papa

Il presidente Dr Maria Mitola